

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4470

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(SALVI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro delle politiche agricole e forestali

(DE CASTRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2000

—————

Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli
incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 17 maggio 1999, n. 144, ha, come è noto, conferito al Governo le deleghe in materia di riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali (articolo 45) e di revisione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (articolo 55).

Relativamente alla prima delega, l'approfondita attività istruttoria espletata in vista dell'elaborazione dei relativi schemi di decreti legislativi dalla Commissione appositamente istituita, ha evidenziato l'obiettiva difficoltà di procedere ad una razionale riforma sia per la mancanza di idonee e congrue risorse finanziarie, sia per l'impossibilità di utilizzare quelle pur limitate già eventualmente disponibili, stante il disposto del comma 13 dell'articolo 45 secondo cui «l'attuazione delle deleghe... non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

In tale quadro si rende così necessario innanzitutto prorogare fino al 31 marzo 2001 il termine per l'esercizio della delega, al fine di poter così consentire da parte del Governo la necessaria provvista finanziaria in sede di legge finanziaria per l'anno 2001 e, altresì, rimuovere il vincolo posto dal citato comma 13 dell'articolo 45.

Tuttavia, in attesa che la legge finanziaria apporti le nuove risorse utili all'organica rivisitazione della materia, si è ritenuto necessario, per l'istante, attuare un primo, ma già significativo, intervento reso possibile dalle pur limitate risorse finanziarie attualmente disponibili, anche attraverso una rimodulazione delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione.

Difatti, come prima fase di un percorso di riforma che investe congiuntamente e coordinatamente politiche attive per l'impiego e ammortizzatori sociali, quali interfaccia di un medesimo sistema, percorso nell'ambito del quale grande rilievo viene ad assumere la rivisitazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche per adeguarla in termini quantitativi e temporali agli *standards* europei, si dispone che la misura di tale indennità sia elevata dal 30 al 40 per cento e che la durata della prestazione medesima sia aumentata da 6 a 9 mesi in favore dei soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Con tali interventi si dà attuazione, del resto, a quanto previsto nell'Accordo del luglio 1993, laddove l'elevazione fino a 9 mesi della prestazione in favore di soggetti deboli del mercato del lavoro, quali sono appunto i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, va coerentemente nella direzione indicata dalla stessa norma di delega di ricalibrare le misure anche in funzione del grado di disagio occupazionale dei diversi destinatari. Tali misure, tuttavia, sono limitate ai lavoratori non agricoli in considerazione non solo dei profili finanziari, ma soprattutto dell'esigenza di affrontare i peculiari aspetti del regime dell'indennità di disoccupazione nel settore agricolo in quadro unitario sorretto da una visione organica che solo la sede della predisposizione del decreto delegato può assicurare, anche attraverso il più ampio e approfondito confronto con le Parti sociali.

La scelta di procedere a tale intervento con il presente disegno di legge corrisponde, peraltro, ad una logica di economia di interventi normativi. Difatti, altrimenti, si sarebbe comunque dovuto prevedere un intervento legislativo per rendere utilizzabili per l'eserci-

zio della delega le limitate risorse ad oggi disponibili, per poi procedere ad un esercizio comunque parziale del potere delegato che, data l'entità delle risorse, non avrebbe che potuto contenere le misure oggi direttamente oggetto del presente provvedimento.

Quanto, poi, alla delega contenuta nell'articolo 55 della citata legge n. 144 del 1999, l'intervento normativo proposto intende fornire una concreta risposta al problema insorto in sede di esercizio della delega relativamente alla materia oggetto del criterio di cui alla lettera *p*), concernente la revisione della normativa del regime di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i supersisti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Difatti, anche in tal caso, la previsione di esercizio della delega ad oneri invariati a carico della finanza pubblica (articolo 55,

comma 3), da un lato, e la mancanza di aprontamento di risorse finanziarie per sopprimere ai profili di onerosità della norma dall'altro, ha reso impraticabile il concreto esercizio sul punto della delega, nonostante le richieste prospettate dalle Parti sociali e dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione dei pareri resi sullo schema di decreto legislativo.

Da qui l'esigenza, a fronte della condivisa richiesta di rivedere nei termini indicati dalla delega la predetta materia del cumulo, di intervenire con norma diretta per disciplinare l'aspetto in questione potendone prevedere, con tale strumento normativo, l'idonea copertura finanziaria. Anche in tal caso valgono le ricordate ragioni di economia di atti normativi.

Nel rinviare per i profili finanziari all'allegata relazione tecnica, si rappresenta che il provvedimento non presenta profili di interferenza o di contrasto con la disciplina comunitaria o con attribuzioni regionali.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 2 - (Indennità di disoccupazione)

La disposizione è diretta ad elevare l'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria (a requisiti interi) per i lavoratori non agricoli in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° settembre 2000. In particolare è previsto l'aumento della predetta indennità dall'attuale 30 per cento della retribuzione al 40 per cento. Inoltre per i beneficiari con età pari o superiore a 50 anni la durata massima del trattamento è estesa a 9 mesi.

Sulla base dei sottoindicati parametri:

- numero annuo di beneficiari di nuova decorrenza: 295.000 circa;
 - periodo medio di percezione dell'indennità (sulla base dei dati amministrativi, tenuto conto che attualmente circa il 30 per cento dei beneficiari utilizza la durata massima di 6 mesi): 4 mesi circa;
 - quota di beneficiari con età pari o superiore a 50 anni (per i quali si ipotizza un utilizzo pieno della nuova durata dell'istituto): 12 per cento circa;
 - retribuzione media mensile per il calcolo dell'indennità (anno 2000): 2.550.000;
 - retribuzione media mensile per il calcolo della contribuzione figurativa (anno 2000): 3.000.000;
 - importo medio ANF mensile (anno 2000): 70.000 circa;
- derivano i seguenti oneri;

(in miliardi di lire)

	2000	2001	2002
Onere per prestazione	119	383	435
Onere per contribuzione figurativa	22	80	118
Onere per ANF	2	5	9
Onere complessivo	143	468	562

Articolo 1, comma 3 - (Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS)

La disposizione è diretta a rimuovere, a decorrere dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo tra i trattamenti di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La valutazione dei relativi oneri prende a base i dati amministrativi degli enti interessati, vale a dire i risparmi per trattenute che si sono verificati dall'attuazione dell'originaria disposizione, limitatamente ai casi di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Sulla base di tali elementi è stata poi costruita la proiezione per gli anni futuri, in base alla quale si stima che dalla disposizione in esame conseguano i seguenti oneri:

(in miliardi di lire)

2000	2001	2002
55	117	125

Complessivamente, quindi, le disposizioni comportano i seguenti oneri:

(in miliardi di lire)

2000	2001	2002
198	585	687

Ai predetti complessivi oneri si provvede mediante utilizzo:

(in miliardi di lire)

	2000	2001	2002
Risorse accantonamento fondo globale (L.F. 2000)	180	300	300
risorse fondo occupazione	18	285	387
Totale risorse	198	585	687

Con riferimento al fondo per l'occupazione a normativa vigente, allo stato attuale presenta le seguenti risorse:

(in miliardi di lire)

2000	2001	2002
313	257	562

Poichè nell'anno 2001 nell'ambito del fondo non ci sono disponibilità sufficienti per la copertura dei suindicati oneri, la disposizione di cui al comma 1, lettera b), è diretta a far confluire le necessarie risorse, rimuovendo per l'importo di lire 28 miliardi il vincolo di destinazione stabilito legislativamente a favore degli interventi per l'obbligo formativo. Tale correzione si rende fattibile in relazione ai tempi amministrativi necessari per l'implementazione dei relativi interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
17 maggio 1999, n. 144)*

1. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45:

1) al comma 1, le parole: «entro il 30 aprile 2000» sono sostituite dalla seguenti: «entro il 31 marzo 2001»;

2) il comma 13 è abrogato;

b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), le parole: «fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

2. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali a seguito dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 45, comma 1, della citata legge n. 144 del 1999, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1° settembre 2000 e per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a 9 mesi. Tale incremento non si applica ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. A decorrere dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 198 miliardi per il 2000, in lire 585 miliardi per il 2001 e in lire 687 miliardi a decorrere dal 2002, si provvede:

a) quanto a lire 180 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 18 miliardi per l'anno 2000, a lire 285 miliardi per l'anno 2001 e a lire 387 miliardi a decorrere dall'anno 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.